



Ambito Territoriale di Caccia CN3

Via Carmagnola, 5 - 12030 Caramagna Piemonte (Cn)

Tel. 0172/379184 - atccn3@atccn3.it

Codice Fiscale 90027960047

REGOLAMENTO DEFINIZIONE DELLE AREE DI CACCIA SPECIFICA 2026-2027 rev.00

(24/03/2026)

Redatto ai sensi delle linee guida Regionali vigenti

Con il presente regolamento l'ATC CN3 Roero intende fornire lo strumento necessario ai fini di consentire una definizione delle ACS nel proprio territorio, facendo suo l'articolo 10 della legge regionale 5/2018, "Criteri per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la modifica di Aree a Caccia Specifica (ACS) nel territorio di competenza degli ATC e dei CA", di cui alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della DGR 3-7801/2023/XI.

Art. 1 - Le Aree a Caccia Specifica (abbreviate in ACS) vengono istituite, ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 5, della L.R. 5/2018.

Con il termine di Area a Caccia Specifica si intende una porzione di territorio a caccia programmata nel quale viene attuata una particolare forma di gestione venatoria. Le motivazioni tecniche che possono portare all'istituzione di una ACS dipendono dalla necessità di modulare il prelievo in modo da tutelare le popolazioni di alcune specie e al contempo contenere il numero di altre, al fine di correggere situazioni di palese squilibrio faunistico.

Queste aree hanno la finalità di escludere dalla possibilità di caccia (tutelare), in un determinato territorio, alcune specie faunistiche altrimenti venabili.

Tuttavia nelle ACS viene lasciata aperta la caccia alle altre specie faunistiche risultanti essere più presenti e nel contempo spesso maggiormente impattanti sulle attività antropiche di quei territori.

Art. 2 - Le ACS vengono proposte dagli ATC e dai CA ed autorizzate con provvedimento della Giunta Regionale.

La gestione della definizione delle ACS è prerogativa esclusiva dell'ATC che la esercita in forma autonoma oppure avvalendosi della collaborazione di terzi.

Art. 3 - Le ACS devono avere denominazione univoca e inequivocabile. (denominazione abbinata da numero + nome)

Art. 4 - Le ACS del medesimo ATC non possono essere confinanti tra loro, non possono essere confinanti con una ZRC (zona di ripopolamento e cattura), devono mantenendo un corridoio non inferiore ai 500 metri.

Art. 5 - Le ACS devono avere confini di netta individuazione sul territorio, quali, a titolo esemplificativo, strade o corsi d'acqua. La delimitazione tramite tabelle deve risultare visibile e di pratica applicazione.

Art. 6 - L'istanza per la richiesta di una nuova istituzione, di un rinnovo, di una revoca o di una modifica delle ACS deve pervenire al settore caccia regionale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Art. 7 - Le ACS sono autorizzate con una durata di anni tre. Entrano in vigore e terminano nelle date indicate, per ciascuna ACS, nel provvedimento autorizzativo della Giunta regionale. L'ACS può essere rinnovata per altri tre anni, (oltre i primi 3) ove ricorrano le condizioni motivate e comprovate secondo i paragrafi 10, 11 e 12 della DGR 3-7801 del 29.11.2023-All_1-ALLEGATO_CRITERI_ACS. Non è consentito rinnovare una ACS oltre i 6 anni (3+3).

Art. 8 - All'atto della modifica di una ACS, la nuova area interessata non può ricalcare l'area precedente per un minimo del 50% della superficie. Una nuova ACS (nuova istituzione) non può inglobare, parzialmente o interamente un'area appena liberata da una ACS contestualmente revocata.

Art. 9 - All'interno di un confine/territorio comunale nell'ATC CN3 Roero, la somma tra la percentuale di territorio vincolato tra ACS e ZRC non può superare il 50% del totale interessato.

Art. 10 - Il perimetro delle ACS deve essere delimitato a cura dell'ATC/CA competente con apposite "Tabelle" in metallo (dimensioni 20 cm x 30 cm) contenenti almeno il logo della Regione Piemonte, la denominazione dell'ATC/CA, la dicitura "AREA A CACCIA SPECIFICA" ed i riferimenti normativi, come da modelli presenti negli allegati A e B. Le "Tabelle" devono essere posizionate in modo da essere visibili una dall'altra in successione. La manutenzione e la verifica delle "Tabelle" compete allo stesso ATC che può svolgerla anche tramite collaborazione di terzi delegati a tale scopo.

Caramagna P.te, 24/03/2026

Il presidente
ATC CN3 Roero
Marco Fissolo